



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **462** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **19.05.2022**

DA

UFFICIO: **SOCIO ASSISTENZIALE**
SERVIZIO: **SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO**
CENTRO DI COSTO: **UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE**

RSA

OGGETTO:	Servizio Socio Assistenziale - Intervento 3.3.D anni 2022-2023 "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili". Indizione di procedura per l'affidamento progetto di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore. CIG: 9207054D4E
-----------------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Richiamate:

- la L.P. n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- la L.P. n. 19/1983 in attuazione del decreto legislativo n. 430/1995 (delega alla provincia delle funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro) e della Legge Provinciale n. 2/1997 che ha reso operativo a livello provinciale un sistema organico di politiche per l'impiego;
- il Documento degli interventi di politica del Lavoro della XVI legislatura, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 del 26.11.2021.

Visti:

- il decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 9 del 07.02.2022 ad oggetto "Intervento 3.3.D (ex 19). Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone deboli" - L.P. 19/1983. Criteri priorità per composizione elenco segnalati dal Servizio attività socio assistenziali appartenenti alla categoria C). Anno 2022;
- il decreto del Commissario della Comunità Alto Garda e Ledro n. 21 del 10.03.2022 ad oggetto "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone deboli" - L.P. 19/1983. Intervento 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura. Attivazione progetto "Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore" della Comunità Alto Garda e Ledro- anni 2022-23".

Considerato che con il decreto del Commissario n. 21/2022 sopracitato si è valutato opportuno attivare anche per gli anni 2022-23 specifica azione le cui finalità sono mirate alla realizzazione di interventi di politica del lavoro che devono essere realizzati per particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio), e che vista l'attuale e instabile situazione epidemica da Coronavirus e in considerazione del fatto che molti utenti beneficiari dei servizi si trovano in condizioni di fragilità per la loro condizione di disabilità o per età anagrafica, si è valutato opportuno richiedere all' Agenzia del Lavoro l'attivazione del progetto occupazionale biennale per 12 mesi frazionabili in due periodi, che si svolgeranno per semestri nell' anno 2022 e nell' anno 2023, nei periodi più favorevoli rispetto la pandemia da Coronavirus in corso, con il coinvolgimento di massimo n. 10 lavoratori.

Preso atto che la Comunità Alto Garda e Ledro ha provveduto a presentare la domanda di finanziamento per il progetto biennale Intervento 3.3.D anni 2022-2023 denominato "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo " per n. 8 lavoratori di cui n. 6 lavoratori part-time, n. 2 lavoratori a tempo pieno compreso il caposquadra (prot. n. 3195 del 16.03.2022), trasmessa all'Agenzia del Lavoro.

Visto il Provvedimento del Dirigente del Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del Lavoro n. 308 del 30 marzo 2022 (prot. C.tà n. 3838 di data 31.03.2022), con il quale è stato approvato, a fronte di specifica richiesta da parte dell'Ente beneficiario del finanziamento, vista la situazione di emergenza sanitaria incerta, il progetto biennale con 2 edizioni "Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore".

Ricordato che come previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, il contributo economico è concesso da Agenzia del lavoro:

- fino al 70% del costo lavoro, più Iva se dovuta, dei lavoratori coinvolti, compreso il caposquadra;
- fino al 100% del costo lavoro, più Iva se dovuta, dei lavoratori rientranti nelle opportunità occupazionali aggiuntive riservate a favore delle persone disabili con invalidità di tipo psichico, intellettuale, pari o superiore all'80% e delle madri di famiglie monoparentali;
- fino al 13% del contributo concesso per il coordinatore di cantiere.

Dato atto che l'attuazione del progetto deve rispettare i contenuti del Documento degli interventi di politica del Lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020 e delle relative Disposizioni attuative relative, ne consegue che tutta una serie di aspetti, quali i settori di attività, la presenza di particolari figure professionali, i requisiti delle persone da assumere e la determinazione del costo del lavoro risultano vincolanti e non possono essere modificati volontariamente e/o discrezionalmente dall'Ente, pena l'uscita dal quadro di riferimento normativo per l'intervento 3.3.D e la perdita del finanziamento provinciale. Le relative condizioni ed i contenuti presentano caratteristiche standardizzate e non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante. Per tale ragione i suddetti

aspetti, in particolare il costo dei lavoratori, non possono essere oggetto di contrattazione economica e/o di offerta in ribasso in sede di affidamento della gestione del progetto ad un soggetto esterno. E' quindi necessario distinguere il valore contrattuale complessivo della spesa che deve essere sostenuta per la realizzazione del progetto e l'importo di riferimento che deve essere utilizzato come base di gara soggetta ad offerta, che va riferito agli oneri gestionali.

L'oggetto dell'incarico di gestione ad un soggetto esterno riguarda infatti non lo svolgimento delle attività (in questo caso riferite al servizio alla persona), quanto la realizzazione di attività di utilità collettiva con la finalità di realizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati. In tale prospettiva le attività da svolgere non rappresentano il fine del contratto, che è l'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, bensì il mezzo attraverso il quale realizzare tale fine. Il finanziamento pubblico risulta quindi indispensabile per conseguire gli inserimenti lavorativi, posto che in sua assenza l'attività da svolgere non sarebbe economicamente vantaggiosa per il soggetto gestore.

Preso atto che, in base alle Disposizioni attuative del succitato Documento Provinciale di Politica del Lavoro, la realizzazione esecutiva degli interventi deve essere affidata a cooperative sociali di tipo B), di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m. che possiedano un'adeguata attrezzatura, un ufficio aperto al pubblico e siano sufficientemente strutturate, a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto.

Ricordato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività contrattuale della PAT L.P. n. 23/1990 e ss. mm. e dalla Legge n. 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali", all'art. 5, comma 1, lettera b) come modificata dalla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità) che prevede "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sedi negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza".

Verificato che come argomentato dalle "linee guida" provinciali e come da circolare del Consorzio dei comuni, agli atti, per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B, l'affidamento di servizi a cooperative di tipo B debba conseguire a idonee modalità di selezione e di comparazione delle offerte.

Richiamata la L.p. 2/2020 che all'art. 3, comma 01, dispone che "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ..., fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020", soglia ulteriormente innalzata dal decreto legge 77/2021 (€ 139.000,00).

Visto l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come da ultimo modificato dalla l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.

Ritenuto, pertanto, di selezionare la cooperativa di tipo B affidataria della gestione del progetto di inserimento lavorativo e accompagnamento all'occupabilità 3.3.D. tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dando fin d'ora atto che si farà ricorso al mercato tradizionale nel caso in cui i servizi richiesti non siano acquisibili mediante gli strumenti predetti, con le caratteristiche essenziali per il soddisfacimento delle esigenze cui è finalizzata l'acquisizione, come sarà attestato dalla documentazione agli atti del Servizio.

Verificato che sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) non sono presenti bandi adeguati alle caratteristiche del presente servizio in quanto il bando MEPAT "servizi socio - assistenziali" non è adatto all'intervento 3.3.D. (già Int. 19) in quanto relativo ai servizi di cui alla L.P. 13/2007 che presuppongono l'accreditamento provinciale, come chiarito nella Circolare del Consorzio dei Comuni ns prot. n. 2639 dd 03.03.2020; è peraltro rinvenibile negli strumenti elettronici di negoziazione sulla piattaforma Mercurio la generale categoria merceologica "Servizi di assistenza sociale e affini" CPV 85300000_2 che si ritiene adeguata al presente affidamento.

OGGETTO: Servizio Socio Assistenziale - Intervento 3.3.D anni 2022-2023 "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili". Indizione di procedura per l'affidamento progetto di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore. CIG 9207054D4E	Pag: 4/8
--	--------------------

Ritenuto di procedere ad un confronto concorrenziale tra tutte le cooperative sociali di tipo B) iscritte su Mercurio e che, pertanto, la procedura può considerarsi aperta e come tale in grado di derogare al principio di rotazione, così come specificato dalle "Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli artt. 4 e 19 ter della L.p. 2/2016", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13.03.2020. La succitata procedura verrà espletata attraverso una gara telematica sul portale provinciale Mercurio tra soggetti in possesso di precedente esperienza nel settore sociale e nella specifica attività da organizzare; a tale scopo è stato predisposto lo schema della lettera d'invito (Allegato 3) a confronto concorrenziale per l'individuazione della cooperativa a cui affidare la gestione del progetto con i relativi allegati.

Valutato opportuno scegliere quale criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 3, comma 01 e 5 bis, della L.p. 2/2020, stante la puntuale specificazione delle caratteristiche del servizio richieste e delle modalità di svolgimento delle stesse che non richiedono ulteriori offerte tecniche. La scelta del criterio di aggiudicazione è in coerenza con quanto stabilito dalla l.p. 2/2020 art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che per "affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso".

Dato atto che il costo stimato del progetto "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore", con il coinvolgimento di circa n. 8 lavoratori di cui n. 6 lavoratori part-time e n. 2 lavoratori a tempo pieno compreso il caposquadra - è indicativamente individuabile come segue (importi arrotondati):

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (iva esclusa)			
	2022	2023	Tot. biennale
costo manodopera	€ 44.316,30	€ 44.316,30	€ 88.632,60
costo coordinatore di cantiere	€ 4.032,78	€ 4.032,78	€ 8.065,56
costi sanifonds e buoni mensa	€ 5.937,84	€ 5.853,20	€ 11.791,04
costi rimborsi km lavoratori	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 3.600,00
Totale importi non soggetti a ribasso	€ 56.086,92	€ 56.002,28	€ 112.089,20

ONERI SOGGETTI A RIBASSO (iva esclusa)			
	2022	2023	Tot. biennale
oneri di gestione	€ 8.973,91	€ 8.960,37	€ 17.934,28
Totale importi soggetti a ribasso	€ 8.973,91	€ 8.960,37	€ 17.934,28

	2022	2023	Tot. biennale
Totale progetto (iva esclusa)	€ 65.060,83	€ 64.962,65	€ 130.023,48
IVA 22%	€ 14.313,38	€ 14.291,78	€ 28.605,16
Totale progetto (iva inclusa)	€ 79.374,21	€ 79.254,43	€ 158.628,64

Gli importi sopra indicati hanno carattere presunto, considerato che il costo del lavoro potrà subire variazioni nel corso dei mesi di durata del progetto, in relazione alle disposizioni normative e contrattuali obbligatorie per legge ed al costo effettivo della contribuzione, nonché alle assenze del personale.

Evidenziato che i dispositivi relativi alla sicurezza da Covid, quali mascherine e gel per le mani, saranno messi a disposizione dei lavoratori da parte della Comunità Alto Garda e Ledro.

Dato atto che nel documento denominato "relazione tecnica e perizia di spesa", di cui Allegato 1, viene fornito un quadro completo del progetto e del valore economico dello stesso, individuando altresì le voci di costo ribassabili e non in sede di individuazione dell'appaltatore.

Rilevato che l'importo a base di gara, pari ad euro 17.934,28, è solo quello relativo ai costi generali e di gestione, mentre non sono oggetto di offerta i costi complessivi relativi alla manodopera (n.8 lavoratori), stimati in euro 112.089,20 (al netto dell'Iva.) in quanto derivanti dall'applicazione puntuale di parametri definiti da normative e circolari di settore.

Sottolineato inoltre quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti in possesso dei requisiti necessari, garantendone la formazione mediante dei tutor/coordinatore di cantiere ed il sostegno complessivo, mediante personale chiamato ad effettuare il raccordo tra l'attività lavorativa

della persona e gli altri interventi di tipo sociale che fossero nel caso autonomamente attivati dal Servizio Socio Assistenziale;

- la convenzione che sarà stipulata con il soggetto aggiudicatario avrà ad oggetto il progetto "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore;
- La durata della convenzione è fissata in 12 mesi (indicativamente 6 mesi nel 2022 e 6 mesi nel 2023), fatta salva la decorrenza effettiva dalla data di avvio dell'intervento, in caso di ritardo conseguente alla conclusione della procedura di affidamento e/o eventi non imputabili alla Comunità;
- l'affidamento del servizio è subordinato al finanziamento provinciale;
- le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate negli elaborati progettuali: nella relazione tecnica e perizia di spesa (Allegato 1), nello schema di capitolato d'oneri (Allegato 2) e nello schema di lettera di invito (Allegato 3) predisposti dal Servizio Socio Assistenziale;
- ritenuto di non ammettere il subappalto al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico;
- come specificato all'art. 3, comma 5 quater della L.p. 2/2020 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura;
- di dare atto che l'incaricata dovrà impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta che sono previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con deliberazione del Comitato esecutivo n. 36 del 20.03.2018 e integrato con deliberazione n. 21 del 12.02.2019, pubblicato sul sito web della Comunità nella sezione "Amministrazione trasparente", per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione del contratto.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";
 - la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
 - il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
 - il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
 - il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
 - il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 dd. 03.03.2022;
 - il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 dd. 03.03.2022;
 - il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 dd. 10.03.2022;
 - lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
 - la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino».
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1616 dd. 16.10.2020 relativa alla "Nomina dei Commissari nelle Comunità" e le successive deliberazioni n. 606 dd. 16.04.2021, n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021;
- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1344 del 07.08.2021 avente ad oggetto "Comunità Di Valle, Commissari nominati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 - Rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6 così come modificato con l'art. 7 della L.P. 4 agosto 2021, n. 18;

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - Intervento 3.3.D "*particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore*" - predisposti dal Servizio Attività Socio-assistenziali e composti da:
 - Relazione tecnica e perizia di spesa (Allegato 1);
 - Capitolato d'oneri (Allegato 2);
 - Lettera di invito (Allegato 3);
 - Dichiarazione di partecipazione (Allegato A);
 - Modulo offerta economica (Allegato B);agli atti, che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e descrivono nel dettaglio tutti i servizi da svolgere, i termini del contratto, gli oneri dell'appaltatore e tutte le altre clausole amministrative atte a garantire la perfetta esecuzione del servizio, dando atto che sono fatte salve le eventuali modifiche, migliorative di dettaglio e non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
2. di provvedere alla scelta del contraente ai sensi dell'articolo 30 della L.p. 2/2016 e s.m., mediante esperimento di procedura aperta al mercato delle cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m., iscritte su Mercurio nella specifica categoria merceologica di cui in premessa, il cui affidamento avverrà a mezzo di convenzione ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 381/1991;
3. di indicare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell'art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 3, comma 01 e 5 bis, della L.p. 2/202, stante la puntuale specificazione delle caratteristiche del servizio richieste e delle modalità di svolgimento delle stesse che non richiedono ulteriori offerte tecniche;
4. di dare atto di avviare la procedura di affidamento di attuazione del progetto evidenziando che in caso l'emergenza Covid 19 non ne permette l'esecuzione, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa;
5. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale della spesa oggetto della presente determina, con le relative coperture finanziarie;
6. di prevedere di far fronte alla spesa complessiva per il progetto biennale anni 2022 e 2023 di "*particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore*" in € 79.374,21 mediante prenotazione fondi di pari importo al capitolo 5270 del bilancio 2022, PCF U. 1.3.2.12.2, e in € 79.254,43 mediante prenotazione fondi di pari importo al capitolo 5270 del bilancio 2023, PCF U. 1.3.2.12.2 che presenta adeguata disponibilità;
7. di stabilire che l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida e che il servizio potrà essere avviato anche prima della formale sottoscrizione della convenzione, sotto le riserve di legge;
8. di dare atto che la convenzione avrà ad oggetto "AFFIDAMENTO DI PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E IL RECUPERO DI PERSONE DEBOLI (INTERVENTO 3.3.D) PROGETTO BIENNALE ANNI 2022-2023 PER PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE A CARATTERE TEMPORANEO COMPATIBILI CON IL GRADO DI DEBOLEZZA O SVANTAGGIO DEL LAVORATORE O PARTICOLARI SERVIZI NECESSARI PER IL RECUPERO DEL LAVORATORE" finalizzate al reinserimento lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale;
9. di dare atto che la durata della convenzione è fissata in 12 mesi (6 mesi nel 2022 e 6 mesi nel 2023), fatta salva la decorrenza effettiva dalla data di avvio dell'intervento, in caso di ritardo conseguente alla conclusione della procedura di affidamento e/o eventi non imputabili alla Comunità;
10. di impegnare l'importo di € 30,00 al capitolo n. 5286 Missione 15 programma 3 PCF U 1.04.01.01.10 del bilancio dell'esercizio in corso, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione quale contributo dovuto dalla stazione appaltante per l'appalto in questione;
11. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.P. 8/2012;

12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 12 di data 28.05.2018 dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
13. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attività Socio-assistenziali
dott.ssa Fedrigotti Costanza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro VICENTINI

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro VICENTINI

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE

Per presa visione, in data

IL COMMISSARIO